

**DELIBERA N. 482/24/CONS**

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER  
L'ANNO 2025 PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DERIVANTI DALLA  
DESIGNAZIONE QUALE COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dal decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123, art. 15, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali o DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e in particolare, l’art. 15, comma 1, che ha designato l’Autorità quale Coordinatore dei servizi digitali ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali;

VISTO l’art. 15, comma 5, del medesimo decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ai sensi del quale è previsto un incremento della pianta organica dell’Autorità di 23 unità da finanziare “*mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che*

*modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo”;*

CONSIDERATO che, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, il contributo richiesto dall’Autorità ha natura tributaria ricorrendone tutti i caratteri identificativi del tributo quali: “«a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., sez. U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria); d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonché, tra le altre, Cass., sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)»”;

RITENUTO quindi che, in coerenza con detta natura tributaria del contributo, oltre “alla pacifica coattività/definitività del prelievo” quest’ultimo non deve essere caratterizzato da alcuna corrispettività/sinallagmatica, dovendo essere finalizzato a far fronte “alle esigenze finanziarie dell'Ente impositore” (cfr. Cass Sez. U. n. 21961 del 2021, cit.);

CONSIDERATO che la legge ha affidato all'Autorità il ruolo di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia. In tale veste, l’Autorità è, *inter alia*, responsabile della vigilanza e dell'applicazione del Regolamento sui Servizi Digitali in Italia (anche Regolamento); garantisce il coordinamento con le altre autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza e l'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento; esercita funzioni di accreditamento e certificazione di soggetti esterni (segnalatori attendibili, organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ricercatori abilitati); svolge attività di monitoraggio e di reporting; coopera con gli altri Coordinatori dei servizi digitali, con la Commissione europea e con il Comitato europeo per i servizi digitali nelle attività di vigilanza e nell'applicazione del citato Regolamento;

RILEVATE le esigenze finanziarie derivanti dalle attività programmate per l'anno 2025 nel settore dei servizi intermediari, dettagliatamente rappresentate nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni, sono tenuti a contribuire alla copertura di dette esigenze finanziarie (cd. oneri di funzionamento) i soggetti che forniscono i servizi intermediari come definiti dal Regolamento sui servizi digitali, all'art 3, lett. g) ai sensi del quale per «servizio intermediario» si intende uno dei seguenti servizi:

- i) *“servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione;*
- ii) *servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta;*
- iii) *servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo”;*

VISTO il considerando (28) del DSA, ove si precisa che i “servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni [...] comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system — DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, registrar, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, reti private virtuali, motori di ricerca online, servizi di infrastrutture cloud o reti per la diffusione di contenuti che abilitano, localizzano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari”;

VISTO il successivo considerando (29) del DSA, ove si afferma che “I servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. Tali servizi sono fondamentali per garantire una trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Esempi di «servizi di memorizzazione di

informazioni» (*hosting*) includono categorie di servizi quali nuvola informatica, memorizzazione di informazioni di siti web, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file. I servizi intermediari possono essere prestati isolatamente, nel quadro di un altro tipo di servizio intermedio o simultaneamente ad altri servizi intermediari. I fattori che definiscono un servizio specifico come un servizio semplice trasporto, di memorizzazione temporanea o di memorizzazione di informazioni dipendono unicamente dalle funzionalità tecniche, che potrebbero evolvere nel tempo, e dovrebbero essere valutati caso per caso”;

RITENUTO che tra i fornitori di servizi di *mere conduit* (accesso e trasporto), rientrano, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di operatori:

- fornitori di servizi di comunicazione elettronica (quali, ad esempio, gli *Internet service providers*, e i fornitori dei servizi di *internet exchange points*, *wireless access points*, *VPN*, *voice over IP*, altri servizi di comunicazioni interpersonale, etc.);
- i fornitori di altri servizi relativi alla gestione dei nomi e domini internet (quali, ad esempio, i risolutori e servizi di *DNS*, i registri dei nomi di dominio di primo livello, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, etc.);

RITENUTO che tra i fornitori di servizi di *caching* (memorizzazione temporanea) rientrano, a titolo generale e non esaustivo, i fornitori di reti e servizi per ottimizzare la diffusione dei contenuti *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *Content Delivery Network*, *reverse proxies*, *content adaptation proxies*, etc.);

RITENUTO che tra i fornitori di servizi di *hosting* (memorizzazione e diffusione di informazioni) rientrano, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di operatori:

- fornitori di servizi di memorizzazione di informazioni *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *cloud computing*, *web hosting*, etc.);
- fornitori di servizi di piattaforme *online* (quali, ad esempio, *marketplace* – inclusi gli *app store*, *social network*, *social media*, *video on demand*, *video sharing platforms*, *platforms to consumer*, *e-commerce*, etc.);
- fornitori di motori di ricerca *online* (ricerche generali e metamotori);

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “*in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato*” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);



CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al *“contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione”* (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;

CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio ha a propria volta chiarito che non sussiste *“l’obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall’amministrazione per l’esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”*;

RITENUTO pertanto che, alla luce della comune base giuridica in materia di contributo dovuto all’Autorità, tali principi sono da considerarsi di carattere generale e pertanto applicabili a tutti i contributi dovuti all’Autorità (ad eccezione del contributo per il settore dei servizi di comunicazione elettronica, date le specifiche previsioni contenute all’art. 16 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dunque anche al contributo di cui alla presente delibera;

RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, determinare gli oneri che saranno presuntivamente sostenuti per lo svolgimento nell’anno 2025 delle funzioni in questione, considerata la valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti derivanti dalle attività di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali risulta, per l’anno 2025, stimato in 3,9 milioni di euro, come dettagliato nell’allegato A alla presente delibera;

RILEVATO che l’art. 15, comma 5, del citato decreto-legge n.123/2023, individua l’aliquota contributiva nella misura dello 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia e



stabilisce che l'Autorità può motivatamente adottare eventuali variazioni della misura di contribuzione nel limite massimo dello 0,5 per mille;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2025, alla luce dell'indisponibilità di dati consolidati sul gettito derivante dal contributo in oggetto per l'anno 2024, l'aliquota contributiva nella misura dello 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia;

RITENUTO di esonerare per l'anno 2025 dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo ed in coerenza con quanto applicato negli altri ambiti contributivi di competenza dell'Autorità; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

CONSIDERATO che l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, stabilisce una nuova contribuzione, aggiuntiva rispetto ai contributi già dovuti all'Autorità per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze da essa svolte in relazione ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei prestatori di servizi della società dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria *on line* "CPO"); 8)

contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Reg. (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento* dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Soggetti tenuti alla contribuzione**

1. I prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all'art. 3, lett. g), i) e j) del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2025, come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 123/2023, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile* ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese, che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

### **Art. 2**

#### **Misura della contribuzione**

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi intermediari di cui al precedente art. 1, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità versando un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Ai fini della dichiarazione si dovrà fare riferimento alle voci "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

### **Art. 3**

#### **Termini e modalità di versamento**

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione "*Contributo Agcom – Anno 2025*" / *Contributo Agcom DSC – Anno 2025*. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Dichiarazione telematica**

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2025*" *Contributo Agcom DSC – Anno 2025* approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finali**

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella